

Codice A1802B

D.D. 8 ottobre 2025, n. 1952

ENEL62448613. R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, Legge n. 41/2023, l.r. 3/2023, D. MITE 20.10.2022 - "Autorizzazione Unica a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria cd. "Borgo Vercelli" alla tensione di 132/15 kV nel Comune di Borgo Vercelli (VC)", ad istanza di e-distribuzione SpA. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 -bis L. 241/90,



ATTO DD 1952/A1802B/2025

DEL 08/10/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1802B - Infrastrutture e pronto intervento

OGGETTO: ENEL62448613. R.D. 1175/1933, D.P.R. 327/2001, D.Lgs. 330/2004, Legge n. 41/2023, l.r. 3/2023, D. MITE 20.10.2022 - “Autorizzazione Unica a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria cd. “Borgo Vercelli” alla tensione di 132/15 kV nel Comune di Borgo Vercelli (VC)”, ad istanza di e-distribuzione SpA. Conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 -bis L. 241/90, svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona..

In data 24 agosto 2023, con prott. nn. 929194, 929197 e 929199, ns. prott. nn. 36206 e 36208 del 25.08.2023 e n. 36958 del 31.08.2023, la Società e-distribuzione SpA, con sede in Roma (RM)-Via Ombrone n. 2, in persona del procuratore speciale Chiapparoli Tiziano, ha presentato domanda, con allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, ai sensi dell’art. 60 l.r. n. 3/2023 e delle LL.GG. nazionali di cui al D. MITE 20.10.2022, di “Autorizzazione Unica a costruire ed esercire una nuova Cabina Primaria cd. “Borgo Vercelli” alla tensione di 132/15 kV, nel Comune di Borgo Vercelli (VC).

L'impianto in esame risulta composto da:

- n. 2 portali di arrivo linee TERNA a 132.000 V (già esistenti);
- n. 2 terne di trasformatori voltmetrici;
- n. 2 moduli di alta tensione compatti “IL”;
- n. 2 moduli di alta tensione TR;
- n. 1 sistema di sbarre principali;
- n. 4 terne di scaricatori di sovratensione e colonnini portasbarre;
- n. 2 trasformatori di potenza 132/15kV da 25 MVA cadauno;
- edificio quadri, per quadri protezione, controllo e quadri di alimentazione in bassa e media tensione;
- vari componenti accessori necessari per l’esercizio in sicurezza della cabina (bobine di Petersen, trasformatore servizi ausiliari, batterie di condensatori, etc.).

L’intervento in oggetto risponde alla necessità di garantire, migliorare e potenziare il servizio

elettrico alla cittadinanza, in assolvimento della funzione di pubblico servizio, contribuendo all'incremento della hosting capacity della rete di distribuzione in media e bassa tensione sottesa alla cabina primaria nei riguardi di potenziali nuove richieste di connessione; inoltre costituirà un nuovo punto di iniezione di energia nella rete elettrica di e-distribuzione S.p.A., permettendo il miglioramento della qualità del servizio fornito a tutta a clientela nei territori di Borgo Vercelli, Villata, Casalvolone, Casalino, Vinzaglio ed in tutti i comuni limitrofi.

L'impianto risulta conforme allo strumento urbanistico ai sensi di quanto previsto al punto 6.2 dell'Allegato alle Linee Guida nazionali citate.

La zona nella quale insisterà l'infrastruttura in oggetto risulta sottoposta a vincolo ambientale ai sensi dell'art.142 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n.42/2004.

Ai sensi dell'applicazione dell'art. 10 comma 4 della l.r. 40/98 e s.m.i., l'opera in esame risulta esclusa dal procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

A seguito della verifica dei requisiti tecnico-amministrativi, necessari per la procedibilità e l'ammissibilità dell'istanza, è stata pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 37 del 14.09.2023, la Comunicazione prot. n. 37620/A1802B del 05.09.2023, di avvenuto deposito di copia informatica degli elaborati progettuali, di avviso di avvio del procedimento e contestuale indizione della Conferenza dei Servizi Decisoria, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi degli artt. 7, 14 c. 2 e 14-bis legge n. 241/90.

Per l'infrastruttura in oggetto, la Società e-distribuzione SpA ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e inamovibilità anche ai fini dell'eventuale esproprio dei beni occorrenti; pertanto, è stata disposta la comunicazione ai proprietari delle particelle catastali coinvolte (Foglio 32 Particella 6, nel Comune di Borgo Vercelli (VC), nel rispetto e con le modalità previste dagli artt. 16 c. 4 e 52-*quater* del D.P.R. 327/2001, dell'avviso dell'avvio del presente procedimento e del deposito della documentazione progettuale, per la presentazione nei termini di legge, di eventuali osservazioni, contributi tecnico-scientifici e/o richiesta di informazioni, in forma scritta. Nel merito, si riferisce che la Società richiedente ha prodotto l'estratto del contratto preliminare di compravendita del terreno interessato dall'impianto, soggetto a condizione risolutiva. Inoltre, in data 27.10.2023, con nota prot. n. 1182920 la stessa Società formulava richiesta ed otteneva la sospensione dei termini procedurali per 30 giorni necessaria per la presentazione delle integrazioni richieste.

Gli Enti interessati, coinvolti nel procedimento, hanno trasmesso, anche a seguito di richiesta di integrazioni, pareri, nulla osta e contributi che vengono riportati di seguito.

SNAM Centro di Santhià con pec dell'08/09/2023 Prot. Sant-169/23-MAS Rif. EAM70763, così rilevava: *"...Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.*

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose".

La SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI e PAESAGGIO per le province di BI-NO-VCI_VC, in merito alla Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 41, comma 4, del D. Lgs. 36/2023 e al Parere vincolante autorizzazione paesaggistica (art.146 d.lgs. 42/2004 e s.m.i.), formulava richiesta di integrazioni documentali con la seguente nota prot n. 0012350-P del 13.09.2023:

"..si rappresenta quanto segue.

Tutela archeologica:

esaminata la documentazione redatta dalla dott.ssa Rossella Schiavonea Scavello i fini della

verifica di assoggettabilità alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;

rilevato che tale documentazione non è conforme alle disposizioni delle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022;

rilevato inoltre che, contrariamente a quanto affermato dalla dott.ssa Schiavonea Scavello a p. 11 della Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (elaborato P – 201), non è pervenuta all'Ufficio scrivente alcuna istanza di accesso agli archivi di questo istituto, che non risultano essere stati consultati ai fini della redazione del documento di cui sopra;

rilevato oltre a ciò che la suddetta Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (elaborato P –201) risulta gravemente carente dal punto di vista dei contenuti, stante l'affermazione “Nell'area considerata non risultano presenze archeologiche georiferite e note per cui non vi sono schede di sito né carte archeologiche” (p. 19) riferita a un territorio ricco di testimonianze archeologiche note e edite, collocate nell'ambito del buffer considerato ai fini della redazione della Relazione in argomento. Si citano, per esempio, le sepolture galliche individuate in comune di Vinzaglio (NO) o i ritrovamenti di età altomedievale, di ambito cultura longobardo, noti in comune di Borgo Vercelli (VC). Informazioni in merito sono reperibili, oltre che attraverso lo spoglio esaustivo della bibliografia specialistica, anche accedendo al portale Raptor (raptor.cultura.gov.it/mappe), il cui aggiornamento è in costante evoluzione a cura dei funzionari archeologi di questo Ufficio. Si allega alla presente, a titolo esemplificativo, lo screenshot della mappa delle presenze archeologiche già registrate sul portale Raptor per l'ambito territoriale in questione;

rilevato infine che, oltre alla mancata consultazione degli archivi, non è stato condotto uno spoglio esaustivo della bibliografia archeologica relativa al territorio in cui si colloca l'opera in progetto;

ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'art.41, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si richiede la trasmissione di elaborati conformi alle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2022 ed esaustivi sotto il profilo dell'analisi dei dati archeologici, da reperirsi attraverso la consultazione sistematica degli archivi di questa Soprintendenza e uno spoglio bibliografico completo.

Tutela paesaggistica:

premesso che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs.42/2004 e s.m.i.;

vista la documentazione progettuale allegata all'istanza; considerato che l'intervento consiste nella costruzione di una “nuova Cabina Primaria di tipologia unificata, tensione di esercizio 132/22 kV da ubicarsi presso il Comune di Borgo Vercelli (VC), in un'area agricola del P.R.G.C. (...) attualmente asservita ad uso agricolo” situata a 1500 m in linea d'aria dal Comune di Borgo Vercelli in direzione sud-est;

constatato che la documentazione pervenuta, necessaria alla valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento e per l'espressione del parere di competenza, risulta carente di:

- relazione tecnica illustrativa redatta dal Comune in indirizzo, in adempimento ai disposti del comma 7) dell'art. 146 del D. Lgs. in oggetto, contenente “gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici”, verificando pertanto la totale conformità degli interventi con le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

- parere e accluso verbale della Commissione locale del paesaggio;

- un'analisi dell'intervisibilità tra l'opera in progetto e i principali fulcri visivi presenti nel contesto paesaggistico estendendo l'analisi anche nei territori contermini, con particolare riferimento alla viabilità principale e al sistema di cascine capillarmente diffuse sul territorio nelle vicinanze

dell'area di progetto, mediante ulteriori rappresentazioni fotografiche panoramiche e di dettaglio dell'area nello stato in essere, corrispondenti fotoinserti realistici delle aree al termine della realizzazione delle opere previste e indicazione su planimetria dei punti di scatto, al fine di ottenere una visione ad ampio raggio degli impatti dell'opera sul contesto paesaggistico di riferimento;

- considerato che, ad eccezione dell'infrastruttura autostradale vicinale, le opere in progetto occuperebbero una trama agraria sostanzialmente integra e omogenea, punteggiata da cascine isolate e radi insediamenti storici, al fine di mitigare la percezione visiva dell'opera dalle strade e dalle cascine vicinali si chiede sin da ora di prevedere misure di mascheramento mediante l'impiego di siepi e specie arboree di provenienza autoctona, poste a ridosso della recinzione prevista a protezione dell'area. Si chiede a tal fine di produrre una relazione agronomica approfondita che prefiguri nel dettaglio gli interventi di mitigazione richiesti.

Considerata l'altezza delle infrastrutture coinvolte, si chiede altresì di verificare che gli interventi in oggetto non siano ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica ricada in capo alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32.

Questa Soprintendenza chiede di **trasmettere quanto sopra elencato** per consentire l'esame dell'istanza e la formulazione del parere previsto ai sensi dell'art. 146, segnalando che i termini di cui al citato art. 146 si intendono decorrenti dalla data di ricezione della documentazione integrativa....".

L'AERONAUTICA Militare-Comando 1^a Regione Aerea comunicava il proprio nulla osta con nota M_D AMI001 REG2023 0023991 25-10-2023, come segue:

"Riferimento: Foglio N. 40838 datato 27/09/2023.

1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art. 320 e segg.) a loro servizio.

2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:

- di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);

- di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;

- elettrodotti, a partire da 60 Kv;

- piattaforme marine e relative sovrastrutture.

(Qualora non disponibile, la suddetta circolare potrà essere richiesta tramite mail a aeroregione1.utp@aeronautica.difesa.it).

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare".

Il Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli con lettera ns. prot. n. 55332 del 23.12.2023, rendeva il seguente parere composito: "1) Parere relativo alla compatibilità di interventi con l'equilibrio idrogeologico d'area, previsto dalla D.G.R. n°18-2555 del 9 dicembre 2015;

2) Polizia Idraulica, pratica n°2996. Parere idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.

In riferimento al procedimento in oggetto ed alle successive integrazioni, acquisite in allegato alla nota del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento in data 06/12/2023, lo scrivente Settore,

relativamente agli aspetti di competenza, comunica quanto segue.

1) *Parere relativo alla compatibilità di interventi con l'equilibrio idrogeologico d'area, previsto dalla D.G.R. n°18-2555 del 9 dicembre 2015.*

- *atteso che le opere in progetto risultano essere ubicate in area classificata come IIIa sul P.R.G.C. del Comune di Borgo Vercelli;*

- *esaminati gli elaborati progettuali trasmessi e le successive integrazioni pervenute;*

- *vista la “Relazione tecnico-illustrativa dell'intervento” a firma dott. ing. Vittorio Schettini, del 13/06/2023, e gli elaborati specialistici dell'Aprile 2023 e le successive integrazioni del Novembre 2023, a firma del dott. geol. Stefano Tuberga, attestanti l'esercibilità dell'impianto denominato “Cabina primaria «Borgo Vercelli»”, in ordine alle condizioni di dissesto presente nell'area interessata dall'intervento;*

- *preso atto delle valutazioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche contenute nella relazione geologica e delle verifiche geotecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018;*

- *preso atto, altresì, che per quanto riguarda il P.A.I. le opere in progetto risultano ubicate all'interno della Fascia C del Fiume Sesia, mentre sulle mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) l'area ricade all'interno di una zona classificata con “probabilità di alluvione scarsa (TR 500)”;*

- *considerato pertanto che le opere in progetto risultano compatibili con l'assetto geomorfologico ed idraulico dell'area;*

esprime parere favorevole in ordine alla compatibilità delle opere in progetto con le condizioni di pericolosità geologica dell'area su cui insistono, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) prima del rilascio del provvedimento conclusivo la società E-Distribuzione Spa dovrà: presentare un atto liberatorio al Comune di Borgo Vercelli per interventi su aree a rischio idrogeologico, sottoscritto dall'avente titolo per conto della società E-Distribuzione Spa; acquisire successivamente dal Comune medesimo la dichiarazione di pubblica utilità relativa all'opera in domanda;

*b) le piantagioni di alberi e siepi dovranno essere collocate ad una **distanza non inferiore a 4 (quattro) metri** dal ciglio superiore della sponda della Roggia Bolgora, ai sensi dell'art. 96, let. f) del R.D. 523/1904, ed a una **distanza non inferiore a 2 (due) metri** dal ciglio superiore della sponda della Roggia Morta, ai sensi dell'art. 133, let. a) del R.D. 368/1904;*

c) la realizzazione di eventuali opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori che risultassero in interferenza con corsi d'acqua demaniali dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Ente competente;

d) la società E-Distribuzione Spa si dovrà far carico di tutti i necessari interventi di manutenzione dell'opera, sia di carattere ordinario che straordinario, anche a seguito di danni derivanti da eventi di piena eccezionali, nonché di tutti quei danni che l'impianto medesimo dovesse arrecare a terzi a causa della sua ubicazione e funzionamento; rimane in ogni caso esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione regionale in ordine ad eventuali perdite economiche derivanti dalla mancata erogazione del segnale e/o danneggiamenti dell'impianto a seguito di una eventuale perdita di stabilità delle opere;

e) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, ai sensi del D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»”, ed in conformità con la documentazione presentata;

f) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nella “Relazione di caratterizzazione e modellazione geologica e geotecnica, indagini ambientali su terre e rocce da scavo” e “Relazione Idrologico-Idraulica”, entrambe del Novembre 2023 ed a firma del Dott. Geol. Stefano TUBERGA, e nella “Verifica dell'interazione Opera-Terreno” del 16/11/2023; nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici e geomeccanici al fine di adempiere al dettato del D.M. 17/01/2018, così come verificati nelle succitate relazioni;

g) in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi e dei riporti, anche se provvisori e di cantiere, in accordo coi disposti del D.M. 17.01.2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale

ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. Nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento e stabilizzazione, adeguatamente dimensionate; gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario e tenuti aperti, in via prudenziale, per tempi brevi ed in assenza di precipitazioni;

h) il documento di collaudo/certificato di regolare esecuzione dovrà obbligatoriamente contenere anche l'indicazione delle quote altimetriche raggiunte dai vari piani di calpestio finali, in seguito alla realizzazione del progetto, che dovranno in ogni caso essere sempre superiori alla quota registrata in occasione dell'evento di piena del 2-3 ottobre 2020;

i) i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati, in attesa del loro riutilizzo o di essere smaltiti in discarica nel rispetto della normativa vigente; il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili;

j) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;

k) si specifica altresì che il presente parere concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra le condizioni di pericolosità dell'area e gli effetti conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Il presente parere, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed il proprio personale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dello stesso, viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

2) Parere idraulico, ai sensi del R.D. 523/1904, relativo alla realizzazione dello scarico delle acque nella Roggia Bolgora. Con riferimento a quanto in oggetto, alla documentazione progettuale ed alle successive integrazioni, pervenute in allegato alle note del Settore Infrastrutture e Pronto Intervento n°37620 del 05/09/2023 e n°52616 del 06/12/2023, il Settore scrivente esprime parere favorevole, ai soli fini idraulici, all'esecuzione dell'opera relativa allo «Scarico delle acque nella Roggia Bolgora», nel territorio del Comune di Borgo Vercelli (VC), sul corso d'acqua demaniale denominato Roggia Bolgora, ai sensi e per effetti dell'art. 93 del R.D. 25/7/1904, n°523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza e nelle successive integrazioni, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- la realizzazione dello scarico delle acque nella Roggia Bolgora dovrà conseguire la concessione demaniale ai sensi del R.R. n°10/R del 16/12/2022;

- le piantagioni di alberi e siepi previste nel progetto generale dovranno essere collocate ad una distanza non inferiore a 4 (quattro) metri dal ciglio superiore della sponda della Roggia Bolgora, ai sensi dell'art. 96, let. f) del R.D. 523/1904, ed a una distanza non inferiore a 2 (due) metri dal ciglio superiore della sponda della Roggia Morta, ai sensi dell'art. 133, let. a) del R.D. 368/1904;

- per il resto l'opera venga realizzata nella località ed in conformità al progetto allegato all'istanza ed alle successive integrazioni e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- l'opera sarà eseguita a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla sua manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'ufficiosità idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;

- l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 R.D. 523/1904, qualora queste non siano previste o

sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro 18 (diciotto) mesi dal rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo.

- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, durante tutto il periodo realizzativo dell'opera resta a carico del soggetto attuatore l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;

- dovrà essere comunicato al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione dovrà essere inviata al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle presenti prescrizioni;

- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficienza idraulica del corso d'acqua interessato;

- durante la realizzazione dell'opera, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, con rischio idrogeologico e/o idraulico, il soggetto autorizzato dovrà assicurare la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;

- l'eventuale taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n°8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n°4)". Il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;

- il presente parere si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di

danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- la società E-Distribuzione Spa, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripariali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;

- il presente parere è accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;

- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto delle criticità esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";

- dovrà essere ottenuta ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica.

Il presente parere idraulico viene rilasciato in fase endoprocedimentale, prodromico al provvedimento di concessione demaniale da rilasciare ai sensi del Regolamento regionale n°10/R del 16 Dicembre 2022. Ai fini del rilascio della concessione, per il caso in questione, dovrà essere trasmesso al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli il provvedimento di Autorizzazione Unica;

acquisito il provvedimento conclusivo il Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli provvederà a sua volta a rilasciare la concessione utilizzando la determina tipo prevista dalla Convenzione tra E-Distribuzione Spa e Regione Piemonte (Approvata con D.D. n°1157 del 18/04/2014), ed invitando E-Distribuzione Spa a versare unicamente il canone demaniale per l'anno in corso. ...".

Il Comando Militare Esercito Piemonte con parere M_D AA0D4A1 REG2024 0001394 del 25.01.2024 così si pronunciava:

"1. In esito a quanto rappresentato con l'istanza a riferimento, si esprime **NULLA CONTRO**, per gli aspetti operativi e demaniali di competenza di questa F.A., purché i lavori siano eseguiti in modo conforme alla documentazione tecnica presentata.

2. Vista la tipologia delle opere, codesto Ente dovrà attenersi alle Direttive di cui alla Circolare dello STATO MAGGIORE DIFESA n. 146/394/4422 datata 9 agosto 2000, relativa alla "Segnalazione di ostacoli al volo a bassa quota" e stralcio del "Codice di Navigazione Aerea".

3. Il 34° Distaccamento Permanente "Toro" non ha rappresentato alcun elemento ostativo per quanto in oggetto, come richiesto con lettera a seguito.

4. Al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare”.

Nel corso dell'istruttoria, E-distribuzione spa inoltrava allo scrivente settore in data 19.04.2024 il parere reso dal Consorzio di Irrigazione e Bonifica Est Sesia prot. 70-5/1/2024 che evidenziava la necessità di:

“- osservare la fascia di rispetto di 10m dalla roggia Morta scorrente lungo il lato est del mappale 6 al foglio 32 del Comune di Borgo Vercelli (VC) come previsto dal RD 523/1904 e come già indicato in altre comunicazioni di quest'Associazione;

- facendo riferimento a quanto riportato nelle tavole di progetto e nella relativa “RELAZIONE MITIGAZIONE A VERDE” rivedere la mitigazione in modo che questa non comporti l'occupazione delle fasce di rispetto dei cavi, le quali risulterebbero occluse dalla vegetazione;

- non tombinare i cavi irrigui per lunghi tratti, come attualmente previsto nelle tavole di progetto, essendo l'area ricompresa nella fascia fluviale di rispetto del PAI e a rischio alluvionale (ultimo evento verificatosi nel 2020). Si resta quindi in attesa di una soluzione progettuale alternativa;

- presentare apposita domanda di concessione per lo scarico previsto dal progetto attraverso atto concessorio da stipularsi con questa Associazione;

- prevedere, nel pieno rispetto del Regolamento di questa Associazione, la cessione dal catasto consortile dei terreni che perderanno definitivamente le caratteristiche irrigue, presentando apposita domanda alla scrivente..”.

La Soprintendenza con nota prot. n. 0017357-P del 30.12.2023, successiva alla presentazione della Società istante di ulteriori integrazioni richieste, riferiva quanto segue: “**A. Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica.**

Considerato che per i lavori sottoposti alla disciplina del Codice dei contratti pubblici che prevedano attività di scavo la vigente normativa richiede, ai sensi dell'articolo 41, comma 4, l'espletamento della procedura di assoggettabilità alla verifica preventiva dell'interesse archeologico, secondo le modalità procedurali di cui all'allegato I.8 del medesimo Decreto Legislativo;

Esaminata la documentazione redatta dal dott. Luca Fornari conformemente alla legislazione vigente e ai disposti delle Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico;

Considerato che l'intervento in esame prevede la realizzazione di una “Nuova cabina primaria di trasformazione di tensione 132/15 kV, su un'area di 12797 mq (superficie a verde pari a 8195 mq, quella dedicata alle opere è di 3882 mq)”, in comune di Borgo Vercelli (VC);

Considerato il quadro archeologico espresso dalla documentazione redatta dal dott. Luca Fornari, di cui si approvano i contenuti, determinato dall'analisi dei dati bibliografici, d'archivio, dalla fotointerpretazione e dalle ricognizioni di superficie, che complessivamente documentano la continuità di occupazione dell'area di intervento, caratterizzata dalla presenza di significative attestazioni archeologiche a partire dalla seconda età del Ferro;

Considerato, inoltre, che l'area di intervento ricade nell'ambito di una “zona archeologica accertata” individuata dal Piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Vercelli (elaborato P2B-3, articolo 30 delle Norme Tecniche di Attuazione);

Ritenuto quindi, che, allo stato attuale delle conoscenze, sussista il rischio che le escavazioni in programma possano intercettare manufatti, strutture o stratigrafie di interesse archeologico;

I. ESPRIME una valutazione di **potenziale archeologico medio** per l'areale in cui si inseriscono le opere in progetto e di **rischio archeologico relativo medio** per gli interventi previsti;

II. RENDE parere favorevole all'assoggettabilità del progetto in questione alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'articolo 1 commi 7 e seguenti dell'allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici, mediante l'esecuzione di una

campagna di indagini preliminari sotto forma di sondaggi di verifica stratigrafica;

III. RICHIEDE che sia trasmesso a questo Ufficio, per l'approvazione di competenza, un piano di sondaggi archeologici, il cui posizionamento garantisca un'adeguata campionatura delle aree di intervento, a firma di un archeologo qualificato ai sensi della normativa vigente. Contestualmente, dovrà essere trasmesso a questa Soprintendenza, debitamente compilato l'applicativo (template) appositamente progettato per semplificare e uniformare le modalità di raccolta e archiviazione di tali dati e finalizzato a implementare il Geoportale Nazionale dell'Archeologia (GNA), scaricabile insieme ai manuali operativi, dal sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia (http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/275/archeologia-preventiva);

IV. RICORDA che il parere definitivo di competenza archeologica in capo a questo Ufficio sarà espresso al termine della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.

B. Per quanto attiene gli aspetti di tutela paesaggistica

Premesso che l'area interessata dall'intervento risulta tutelata ai sensi della Parte terza del Codice dei beni culturali, così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Considerato che questo Ufficio ha chiesto documentazione integrativa con nota prot. n. 12350 del 13 settembre 2023;

Esaminata la documentazione pervenuta, compresa la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. n. 53616 del 6 dicembre 2023, la quale risulta tuttora carente sotto vari profili, tra cui l'analisi dell'intervisibilità tra l'opera in progetto e i principali fulcri visivi presenti nel contesto paesaggistico, le rappresentazioni fotografiche con i corrispondenti fotoinserti realistici, la relazione agronomica esaustiva volta a prefigurare nel dettaglio gli interventi di mitigazione richiesti;

Ravvisata la necessità, onde potere esprimere un parere motivato e scientificamente supportato, di disporre dei dati ed elementi suppletivi già richiesti ma non forniti;

V. CHIEDE che sia prodotta la sotto riportata documentazione.

1. relazione tecnica illustrativa redatta dal Comune in indirizzo, in adempimento ai disposti dell'articolo 146 comma 7 del Codice dei beni culturali, contenente "gli accertamenti circa la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici", verificando pertanto la totale conformità degli interventi con le Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale approvato con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

2. parere e accluso verbale della Commissione locale del paesaggio;

Tale documentazione dovrà essere trasmessa referenziata, per comodità di riscontro, con i numeri del sopraindicato elenco onde consentire l'esame dell'istanza e la formulazione dell'autorizzazione, invitando il Proponente ad approfondire gli aspetti carenti sopra citati già richiesti con la nota prot. n. 12350 del 13 settembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 2 della Legge n. 241/1990 i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi sino al ricevimento satisfattivo della documentazione integrativa richiesta".

Inoltre, con nota prot. n. 0008189-P del 23.06.2025, facendo seguito alla documentazione integrativa ricevuta, "...**Esaminato** il Piano dei sondaggi archeologici preliminari, redatto dal dott. Luca Fornari, professionista abilitato ai sensi del D.M. n. 244/2019, incaricato dalla committenza, conformemente ai disposti degli articoli 6, comma 7 dell'Allegato I.7, e 1, comma 2 dell'Allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, concordando con le valutazioni esposte, **APPROVA** la proposta precisando quanto segue: 1) la localizzazione puntuale dei sondaggi con posizionamento topografico e georeferenziazione dovrà essere a cura della committenza previa verifica dell'archeologo incaricato;

2) i sondaggi dovranno essere realizzati con l'ausilio di mezzo meccanico con assistenza continua di un archeologo in possesso dei requisiti previsti dalle Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico, che dovrà fornire le opportune indicazioni esecutive (tra cui la necessità di procedere

cautamente con l'utilizzo di una benna liscia, di cui garantire la disponibilità in loco);

3) la profondità degli interventi di scavo dovrà consentire di raggiungere il terreno sterile per tutta l'ampiezza dei sondaggi o per buona parte di essi e, nel caso in cui si intercettino elementi di criticità o di interesse, potranno essere richiesti ampliamenti per verificare la natura dei depositi e/o delle evidenze archeologiche, senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso;

4) al termine dell'intervento dovrà essere trasmessa idonea documentazione attestante le attività di indagine svolte, da prodursi anche in caso di esito negativo delle stesse, utilizzando la piattaforma RAPTOR accessibile dal sito istituzionale, cui si rimanda per gli standard di consegna attualmente vigenti (<http://www.sabapno.beniculturali.it/index.php/raptor>);

5) si resta in attesa di ricevere con congruo anticipo (non inferiore a 10 giorni) la data di avvio dei lavori per l'esecuzione dei sondaggi al fine di consentire eventuali attività ispettive da parte del funzionario archeologo territorialmente competente;

6) si anticipa fin da ora che, sulla base dell'esito dei sondaggi ci si riserva di richiedere lo scavo in estensione dell'intera area ai sensi dell'articolo 7 delle Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico ovvero, per le successive fasi di lavorazione, un'assistenza archeologica da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (articolo 9-bis del Codice dei beni culturali; D.M. n. 244/2019) senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso.

7) resta inteso che, qualora lo scavo archeologico in estensione metta in luce un complesso la cui conservazione non possa essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata, mediante l'integrale mantenimento in situ, questa Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 8.2.3 delle succitate Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico, comunicherà a codesta stazione appaltante le proprie determinazioni, che potranno palesare la necessità di apportare modifiche progettuali o individuare soluzioni alternative al progetto originario o, ancora, specificare le ragioni della radicale incompatibilità dell'opera prevista con il contesto connotato dalla presenza delle testimonianze archeologiche da conservare in situ".

In merito all'autorizzazione paesaggistica, fatte proprie le richieste come sopra formulate dalla Soprintendenza, lo scrivente Settore ha inviato varie richieste di riscontro, nel corso del procedimento, al Comune di Borgo Vercelli e agli uffici regionali potenzialmente competenti, in ultimo con nota prot. 22187 del 14.05.2025 e nota prot. n. 42112 del 23.09.2025 anche al Settore Urbanistica Piemonte orientale, con cui si chiedeva di esprimere parere, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, stante il lungo tempo trascorso, per la conclusione del procedimento in corso.

In conseguenza di tali richieste, in data 25.09.2025 con nota prot. n.144134 il Settore regionale Urbanistica Piemonte Orientale competente per il territorio di Vercelli trasmetteva il proprio parere nell'ambito di una **Relazione in adempimento all'art. 146 D.Lgs 42/2004**, così come riportato:

".... considerato che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di una nuova cabina elettrica primaria di trasformazione ed i relativi elettrodotti per il collegamento alla rete esistente, ubicata nel comune di Borgo Vercelli (VC),

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, gli interventi in oggetto **non sono** ricompresi nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

verificato che il Comune di Borgo Vercelli (VC) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione, visto l'art. 146 comma 6 del D.Lgs 42/2004,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati, accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti

fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. c) del D.Lgs 42/2004, considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località, non riscontrando in linea di massima elementi preclusivi alla realizzazione degli interventi previsti, considerate le peculiarità dell'ambito fluviale interessato dalle opere in progetto e la presenza del vincolo sopra citato, si formula una valutazione positiva ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs 42/2004 in merito alla proposta progettuale presentata con le seguenti prescrizioni:

- per quanto riguarda l'utilizzo dei materiali di rivestimento e di finitura esterna del fabbricato in progetto si consiglia di prevedere colorazioni di contenuta luminosità, tra l'avorio/beige e il giallo spento chiaro, che richiamino le cromie prevalenti nelle varie stagioni delle componenti naturali circostanti, allo scopo di ottenere un elevato livello qualitativo di integrazione nel paesaggio di riferimento (RAL 1014 o RAL 1001);
- la copertura del fabbricato in progetto sia realizzata in tegole portoghesi di colore marrone chiaro (RAL 8024 o 8025);
- sia prevista una consistente schermatura vegetale lungo tutto il perimetro dell'area di intervento costituita da una fascia di esemplari arborei autoctoni di diversa grandezza (in prevalenza media e piccola), piantumati e disposti in maniera il più possibile naturale, prendendo esempio dallo sviluppo della vegetazione ripariale sui corsi d'acqua adiacenti, così da integrare il più possibile l'intervento con il contesto circostante; tale fascia di mitigazione dovrà essere realizzata contestualmente all'impianto in progetto ed essere sottoposta a periodica manutenzione;
- la recinzione dell'area sia prevista in tonalità verde foglia (RAL 6002) per una migliore mitigazione visiva e integrazione con il paesaggio circostante;
- le pavimentazioni carrabili raffigurate negli elaborati con il colore grigio non siano realizzate in asfalto ma in calcestruzzo drenante con una coloritura di tipo caldo es. sabbia/marrone chiaro. Si precisa inoltre che per quanto riguarda la strada d'accesso raffigurata in un fotoinserimento all'interno della Relazione paesaggistica alla pag. 2, anch'essa in colore grigio, essendo tale zona fuori dall'area d'intervento, deve rimanere non asfaltata e non essere oggetto di modifiche.

Ai sensi dell'art. 146, comma 5, del D.Lgs 42/2004 la presente relazione è inviata al Soprintendente ai fini del pronunciamento del parere vincolante; si precisa che tale relazione potrà essere considerata autorizzazione paesaggistica solo a fronte dell'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente o nel caso in cui tale parere non sia reso secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90.

Il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 327.

Si precisa che l'autorizzazione paesaggistica, di cui dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, si riferisce esclusivamente all'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Si resta in attesa dell'acquisizione del provvedimento conclusivo del procedimento”.

In ultimo, la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI e PAESAGGIO per le province di BI-NO-VCI_VC, con nota MIC_SABAP-NO/03.10.2025/0013011-P, ns. prot. n. 44336 del 07.10.2025, così si pronunciava:

“(..) I. PARERE DI COMPETENZA

II. PARERE PRELIMINARE CONDIZIONATO

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, di seguito ‘Codice dei beni culturali’;

Vista la Deliberazione del Consiglio regionale della Regione Piemonte 3 ottobre 2017, n. 233 – 35836, recante “Approvazione del piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo)”, di seguito ‘Piano paesaggistico regionale’, o anche solo ‘Ppr’;

Visto il Regolamento attuativo del Piano paesaggistico regionale della Regione Piemonte approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019, n. 4/R, recante “Attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), ai sensi dell’articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell’articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr”;

Visto il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 20 maggio 2019, n. 244, recante “Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110”, di seguito ‘D.M. n. 244/2019’;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022 recante “Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”, di seguito ‘Linee guida per la verifica dell’interesse archeologico’;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, portante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, di seguito ‘Codice dei contratti pubblici’;

Vista la nota emarginata in epigrafe con cui codesto Ente ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria, in modalità asincrona;

Considerato che l’intervento in esame prevede la costruzione di una “nuova Cabina Primaria di tipologia unificata, tensione di esercizio 132/22 kV da ubicarsi presso il Comune di Borgo Vercelli (VC), in un’area agricola del P.R.G.C. (...) attualmente asservita ad uso agricolo” situata a 1500 m in linea d’aria dal Comune di Borgo Vercelli in direzione sud-est, su un’area di 12797 mq (superficie a verde pari a 8195 mq, area dedicata alle opere pari a 3882 mq);

Considerato, inoltre, che l’area di intervento ricade nell’ambito di una “zona archeologica accertata” individuata dal Piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Vercelli (elaborato P2B-3, art. 30 delle NTA) e che per le lavorazioni in progetto è stata espressa una valutazione di rischio archeologico medio;

Verificato che l’area oggetto della presente istanza risulta sottoposta alla tutela di cui alla Parte terza del Codice dei beni culturali ai sensi dell’articolo 142 comma 1 lettera c) del medesimo Codice, come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale;

Considerata la relazione in adempimento all’articolo 146 del Codice dei beni culturali, trasmessa dalla Regione Piemonte, Direzione Ambiente, Energia e territorio - Settore Urbanistica Piemonte Orientale in data 25 settembre 2025 con prot. n. 144134, acquisita agli atti di quest’Ufficio con prot. n. 12725 del 26 settembre 2025, da cui si evince che il Comune di di Borgo Vercelli “non risulta idoneo all’esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione”;

Esaminato e attentamente considerato quanto espresso nella nota sopra citata e condividendo quanto rappresentato in relazione alla materia strettamente paesaggistica;

Considerato che con nota prot. n. 17357 del 30 dicembre 2023 questa Soprintendenza ha espresso

parere favorevole in merito all'assoggettabilità del progetto in questione alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, richiedendo nel contempo la trasmissione di un piano di indagini stratigrafiche preliminari;

Considerato che con nota prot. n. 8189 del 23 giugno 2025 questa Soprintendenza ha approvato il Piano dei sondaggi archeologici preliminari, redatto dal dott. Luca Fornari, professionista abilitato ai sensi del D.M. n. 244/2019, incaricato dalla committenza, conformemente ai disposti degli articoli 6, comma 7 dell'Allegato I.7, e 1, comma 2 dell'Allegato I.8 del Codice dei contratti pubblici e delle Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico;

Preso atto che dette indagini non risultano ancora effettuate;

Valutato l'intervento compatibile con i valori del bene tutelato;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza,

I. sotto il profilo della tutela paesaggistica ESPRIME parere favorevole all'esecuzione delle opere come descritte nella citata documentazione, condividendo le considerazioni espresse dalla Regione Piemonte, Settore Urbanistica Piemonte Orientale, nella nota sopra citata;

II. sotto il profilo della tutela archeologica, ESPRIME PARERE DI MASSIMA FAVOREVOLE all'esecuzione delle opere, subordinato al completo svolgimento del piano di indagini approvato con prot. Con nota prot. n. 8189 del 23 giugno 2025.

Resta inteso che il parere definitivo di competenza archeologica in capo a questo Ufficio sarà espresso al termine della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico.

Si anticipa inoltre che, sulla base dell'esito dei sondaggi ci si riserva di richiedere lo scavo in estensione dell'intera area ai sensi dell'articolo 7 delle 'Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico' ovvero, per le successive fasi di lavorazione, un'assistenza archeologica da parte di operatori archeologi in possesso dei requisiti di legge (articolo 9-bis del Codice dei beni culturali; Decreto Ministeriale del 20 maggio 2019, n. 244, recante "Procedura per la formazione degli elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienza e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso dei requisiti individuati ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110"), senza onere alcuno per questo Ufficio e sotto la direzione scientifica dello stesso. Resta inteso che, qualora lo scavo archeologico in estensione mettesse in luce un complesso la cui conservazione non potrà essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata, mediante l'integrale mantenimento in situ, questa Soprintendenza, ai sensi dell'articolo 8.2.3 delle succitate 'Linee guida per la verifica dell'interesse archeologico', comunicherà alla stazione appaltante le proprie determinazioni, con le quali potrà rilevare la necessità di apportare modifiche progettuali o individuare soluzioni alternative al progetto originario o specificare le ragioni della radicale incompatibilità dell'opera prevista con il contesto connotato dalla presenza delle testimonianze archeologiche da conservare in situ.

Si trattiene agli atti una copia della documentazione tecnica pervenuta e si resta in attesa dei verbali e delle determinazioni del procedimento in oggetto".

Considerato che, per le Amministrazioni che non hanno fatto pervenire le proprie determinazioni nei termini prescritti nella comunicazione di indizione e convocazione, ai sensi dell'art.14 bis c. 4 L. 241/1990 e s.m.i., la mancata comunicazione equivale ad assenso senza condizioni.

Vista la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche.

Vista la richiesta di proroga dei termini procedurali formulata dalla società richiedente con nota del 27.10.2023 prot n. 1182920, per approfondimenti tecnici necessari per la predisposizione delle integrazioni progettuali richieste.

Dato atto che la Società proponente ha comunicato in data 29.07.2025 che il terreno interessato dalla costruzione del nuovo impianto è nella sua propria piena proprietà, trasmettendo copia dell'atto di compravendita dell'08.05.2025, registrato il 30.05.2025 n. 2810, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità del progetto da approvare.

Viste le integrazioni documentali prodotte dalla Società come richieste dai sopramenzionati Enti (v.

nota prot. n. 1307012 del 28.11.2023 e da ultimo, la nota prot. n. 0625421 del 29.05.2025, riferita al piano dei sondaggi archeologici).

Ritenuto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa la Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ancorchè siano stati superati i termini per la conclusione del relativo procedimento amministrativo, dovuti alle esigenze istruttorie rappresentate dagli Enti coinvolti, ed in particolare dalla complessità della individuazione dell'ufficio idoneo a pronunciarsi in merito all'autorizzazione paesaggistica, posto che risulta che il Comune di Borgo Vercelli non è dotato di commissione paesaggistica idonea ad esprimersi e gli uffici regionali hanno dato riscontro con parere del 25.09.2025.

VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi decisoria svoltasi in modalità semplificata e asincrona; Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- DPCM 08.07.2003;
- D.Lgs. n. 330/2004;
- D.M. 29 Maggio 2008;
- l.r. n. 56 /1977 e s.m.i.;
- l.r. n. 3/2023;
- Legge n. 41 del 2023;
- l.r. n. 14/2014 e s.m.i.;
- art. 17 della l.r. 23/2008;

determina

1. di dare atto della conclusione positiva dei lavori della Conferenza dei Servizi Decisoria, svoltasi ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14-bis L. 241/90, in forma semplificata ed in modalità asincrona, come richiamato in narrativa, al fine di valutare il progetto, ad istanza della Società e-distribuzione SpA, per la costruzione ed esercizio di una **“nuova Cabina Primaria cd. “Borgo Vercelli” alla tensione di 132/15 kV nel Comune di Borgo Vercelli (VC)”**.

2. di stabilire che ai sensi dell'art. 14 quater c. 3, primo periodo, della L. 241/90, la presente determinazione è immediatamente efficace.

3. di adottare, ai sensi dell'art. 14 quater c. 1 della L. 241/90, i risultati della Conferenza dei Servizi Decisoria e, pertanto, viste le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare la Società richiedente e-distribuzione SpA alla costruzione, gestione e all'esercizio della suddetta Cabina Primaria.

4. la Società e-distribuzione SpA dovrà osservare tutte le prescrizioni progettuali e gestionali, nonché quelle contenute negli assensi, pareri, nulla osta allegati e/o riportati nella presente determinazione, dettagliati in premessa.

5. Ai sensi del DPR 327/2001, la presente determinazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità, urgenza ed inamovibilità delle opere occorrenti per la costruzione ed esercizio dell'infrastruttura, non essendo necessaria l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, essendo la Società richiedente nella piena disponibilità dell'area coinvolta, in quanto già proprietaria della stessa, come risulta dal contratto di compravendita presente in atti come sopra richiamato.

6. La presente determinazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

7. Le opere dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di autorizzazione, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di impianti elettrici.

8 Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, la Società e-distribuzione SpA dovrà fornire alle Amministrazioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti da DPCM 08.07.2003 e s.m.i..

9. La Società e-distribuzione SpA dovrà comunicare alle Amministrazioni interessate la data dell'entrata in esercizio delle opere.

10. La Società e-distribuzione SpA assume la piena responsabilità in riferimento ai diritti dei terzi, nonché agli eventuali danni comunque causati a persone o beni pubblici e privati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, restando le Amministrazioni indenni da qualsiasi azione o molestia.

11. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

12. La Società e-distribuzione SpA resta obbligata ad eseguire durante la costruzione ed esercizio della Cabina Primaria di trasformazione tutte quelle nuove opere o modificazioni che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

13. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della Società e-distribuzione SpA.

14. la Società e-distribuzione SpA è incaricata di accertare la rispondenza delle opere costruite a quanto progettato e prescritto e di redigere il certificato di collaudo, così come per legge.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni dalla sua notifica o piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1802B - Infrastrutture e pronto intervento)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe